SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 76**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 marzo 1989, n. 115.

Norme per il trasferimento nei ruoli della Cassa per la formazione della proprietà contadina del personale in servizio presso la stessa, proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ovvero da enti di interesse agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonché degli enti di interesse agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, può chiedere, con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6 gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza. L'inquadramento è effettuato sulla base delle allegate tabelle *A* e *B* di equiparazione.

2. Al personale di cui al comma 1 è fatta comunque salva la posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza successivamente al 6 gennaio 1978.

3. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 1, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, è ammesso allo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle disponibilità del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.

4. Con riferimento all'anzianità ed alla posizione giuridica ed economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.

5. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di destinazione, dell'indennità di buonuscita maturata da ciascuno dei dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.

6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 è fatto salvo il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in posizione di comando, compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ispettore generale	
Direttore aggiunto di divisione	Collaboratore
Direttore di sezione	
Segretario capo	Assistente o assistente tecnico
Segretario principale	Assistente o assistente tecnico
Segretario	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore superiore	
Coadiutore	Archivista dattilografo
Commesso	Commesso o agente tecnico

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

PERSONALE DEGLI ENTI DI INTERESSE AGRICOLO

Ispettore generale.	. . .
Ispettore capo.	Collaboratore
Assistente	Assistente o assistente tecnico
Coadiutore	Archivista dattilografo

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D. Lgs. n. 121/1948 reca: «Provvedimenti a favore di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole».

— Il D.P.R. n. 13/1978 reca: «Conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della proprietà contadina».

— Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *a)*, della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«L'accesso ai posti di primo dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi seguenti:

a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico è conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto».

— Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato) è il seguente: «A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera *a)*, della legge 10 luglio 1984, n. 301».

— Il testo degli articoli 1, primo e secondo comma, e 6 della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) è il seguente:

«Art. 1, primo e secondo comma. — Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1180):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MANNINO) il 6 luglio 1988.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 2 agosto 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 27 ottobre 1988, 10 novembre 1988 e approvato il 16 novembre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3382):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 9 marzo 1989.

89G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1989, n. 116.

Sostituzione dell'art. 7 delle norme di esecuzione dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in materia di adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, recante snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente, ferma restando la rubrica:

«Art. 7. — Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte».

Art. 2.

1. Per i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui prove abbiano avuto già inizio, resta ferma la normativa preesistente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 20 *(Procedure di reclutamento)* — Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina della attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

89G0127

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117.

Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7 che prescrive l'emanazione, mediante apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Disciplina ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale

1. Le Amministrazioni civili dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.

2. La disciplina del rapporto a tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei ruoli previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello assimilato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2.

Determinazione delle piante organiche del rapporto a tempo parziale

1. La determinazione delle unità di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento — aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000 abitanti — della dotazione

organica di personale a tempo pieno di ciascun profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima.

2. Il contingente determinato ai sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.

3. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3.

Criteri di individuazione dei profili professionali

1. Il rapporto di pubblico impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto giudiziale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 4.

Orario e tipologie del rapporto a tempo parziale

1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro.

2. L'articolazione della prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del comma 1, può avvenire:

a) per ciascun giorno lavorativo del mese;

b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;

c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.

3. La tipologia di rapporto a tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.

Art. 5.

Trattamento economico, previdenziale e di quiescenza

1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianita.

2. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 6.

Lavoro straordinario - Incompatibilità

Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro straordinario.

2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente.

Art. 7.

Procedure di trasformazione del rapporto

1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno, entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile

di ciascun anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al termine soprafissato.

3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda, rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle istituzioni universitarie.

4. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.

5. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.

Art. 8.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale di ogni ordine e grado

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

2. Per il personale docente la disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e, per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.

3. Fatta salva ogni specificità riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:

delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove prevista;

della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente, anche in relazione alle singole classi di concorso.

4. Il limite di cui all'art. 2, comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

5. Il personale indicato nel comma 1 puo chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7, mediante domanda da presentare al competente provveditore agli studi entro i termini perentori stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1.

6. In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Disciplina per la provincia autonoma di Bolzano

1. Negli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 10.

Norma finale

1. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, riferisce alle competenti commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 17 marzo 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 121/1981 concerne il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Il contenuto dell'art. 12 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente:

«Art. 12 *(Applicazione ad altri enti locali)*. — 1 Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. È altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 7, comma 3, della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è il seguente: «Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 (per il titolo si veda nella precedente nota) è il seguente: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 [Legge-quadro sul pubblico impiego, *n.d.r.]*, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. n. 86/1988, richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — *1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Il D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 554/1988 (per il titolo si veda la nota all'art. 2) è il seguente:

«Art. 8. — 1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno.

4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, come sostituito dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro a tempo pieno».

Il testo dell'art. 26 della legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza), richiamato nell'articolo sopraríportato, è il seguente:

«Art. 26 (*Minimi di pensione e di contribuzione*). — Con effetto dal 1° gennaio 1976, l'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per gli insegnanti in nessun caso si considera inferiore a L. 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato ogni anno ai sensi del precedente art. 2.

Analogamente ogni anno sono adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

Con effetto dal 1° gennaio 1976, per gli iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali ed alla Cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in nessun caso può essere considerata inferiore a L. 400.000, aumentata dell'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale riferito alla effettiva retribuzione annua percepita».

Il testo del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), come sostituito dall'art. 29 del D.L. n. 38/1981, richiamato anch'esso nell'art. 8 della legge n. 554/1988 surriportato, è il seguente: «Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a)* della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio».

Nota all'art. 7:

La legge n. 18/1980 concerne indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione) è il seguente: «2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso».

Note all'art. 9:

— La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

89G0133

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 18 di Chiavari ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche redatte a partire dal 1° gennaio 1960.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio orientale» di Chiavari del 4 maggio 1988;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio orientale» di Chiavari è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche a partire dal 1° gennaio 1960.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A1352

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 18 di Chiavari ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di pronto soccorso redatti a partire dal 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta dell'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio orientale» di Chiavari del 4 maggio 1988;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'unità sanitaria locale n. 18 «Tigullio orientale» di Chiavari è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i referti di pronto soccorso a partire dal 1° gennaio 1986.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A1353

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° marzo 1989.

Recepimento della direttiva CEE/88/571, sull'aggiornamento al progresso tecnico dei metodi di protezione del materiale elettrico antideflagrante.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, relativo al recepimento della direttiva CEE n. 76/117 sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, relativo al recepimento della direttiva CEE n. 79/196 sui metodi di protezione che si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»;

Vista la direttiva CEE/88/571 che adegua al progresso tecnico la direttiva CEE/79/196;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, che delega al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adeguamento al progresso tecnico del contenuto delle norme armonizzate di cui all'allegato I del citato decreto;

Considerando che dato il livello attuale raggiunto dalla tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato I del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, nella versione del decreto ministeriale 5 ottobre 1984;

Considerando che per le caratteristiche del materiale in questione deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi per quanto possibile agli emendamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento delle norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, nella versione del decreto ministeriale 5 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, comprensivo della versione del decreto ministeriale 5 ottobre 1984, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

Sino al 1° gennaio 2010 il materiale elettrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione anche se è conforme alle prescrizioni previste nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, nella versione del decreto ministeriale 5 ottobre 1984, purché la conformità sia comprovata da un certificato rilasciato secondo l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, qualora detto certificato sia stato rilasciato anteriormente al 1° gennaio 1993.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo modo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue:

Norme CEI e corrispondenti norme europee (definite dal Cenelec 2. Rue Brederode 1000 Bruxelles)

Norme CEI		Titolo	Norma europea		
Numero	Data		Numero	Ed.	Data
CEI 31-8 Varianti: V2 V3	3-1978 11-1984 3-1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	EN 50 014 Mod. 1 2 3 e 4 5	I	3-1977 7-1979 6-1982 12-1982 2-1986
CEI 31-5 Varianti: V2	3-1978 11-1981	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive: costruzioni immerse in olio «O»	EN 50 015 Mod. 1	I	3-1977 7-1979
CEI 31-2	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sovrapressione interna «p»	EN 50 016 Mod. 1	I	3-1977 7-1979
CEI 31-6 Varianti: V2	3-1978 11-1981	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia «q»	EN 50 017 Mod. 1	I	3-1977 7-1979 7-1979
CEI 31-1 Varianti: V2 V3 V5	3-1978 11-1981 11-1984 2-1988	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodie a prova di esplosione «d»	EN 50 018 Mod. 1 2 3	I	3-1977 7-1979 12-1982 11-1985
CEI 31-7 Varianti: V3 V5	3-1978 11-1984 3-1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata «e»	EN 50 019 Mod. 1 2 3	I	3-1977 7-1979 9-1983 12-1985
CEI 31-9 Varianti: V1 V2	3-1978 1-1980 3-1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione e sicurezza intrinseca «i»	EN 50 020 Mod. 1 2	I	3-1977 7-1979 12-1985

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - Viale Monza, 259 - 20126 Milano.

89A1354

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1989.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, punto 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le attività di formazione professionale;

Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989);

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio e 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 27 ottobre 1988, n. 502;

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a fronte dei singoli progetti l'IMI verificherà se persiste la condizione che le attività ancora da svolgere non possono considerarsi irrilevanti per gli aspetti sostanziali delle ricerche;

Vista la comunicazione della rappresentanza italiana presso la CEE del 14 febbraio 1989 con la quale non vengono sollevate obiezioni al rifinanziamento per il 1988 ed il 1989 del Fondo speciale per la ricerca applicata e vengono altresì comunicate le percentuali d'intervento ritenute ammissibili dalla commissione CEE stessa;

Viste le proprie delibere del 29 ottobre 1985, 23 dicembre 1986, 25 febbraio, 7 aprile, 9 giugno, 17 luglio, 13 novembre e 22 dicembre 1987, 1° aprile, 6 maggio, 3 e 24 dicembre 1988, con le quali sono stati approvati nella loro interezza i progetti di cui all'art. 2 della presente delibera nonché la concessione a fronte degli stessi di finanziamenti parziali con riserva di successivi interventi integrativi e, considerata l'opportunità, in relazione agli stati di avanzamento comunicati dall'Istituto mobiliare italiano ed ai fondi disponibili, di far luogo ad ulteriori finanziamenti;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1989 con il quale è stata disposta la prima ripartizione dei fondi per l'anno 1989, in relazione alle esigenze di intervento, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Viste le relazioni trasmesse dall'IMI, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico predetto;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) I.F.O. - S.R.L. - Forlì (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Modem optoelettronici multiplexer per fibre ottiche multimodo e monomodo» (prat. 49553).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 812 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 4 settembre 1986.

Condizioni particolari:

aumento per contanti del capitale sociale per complessive lire milioni 600 (da lire milioni 650 a lire milioni 1.250); da deliberare per intero prima della stipulazione del contratto e da realizzare quanto a lire milioni 300 sempre prima della stipulazione del contratto e per le restanti lire milioni 300 prima del 31 dicembre 1989;

fidejussione della Retel - Reti telefoniche S.r.l. - Zola Predosa (Bologna), della Cigiesse S.r.l. - Rimini (Forlì) e della Iati reti S.p.a. - Crespellano (Bologna).

2) SGS - THOMSON MICROELECTRONICS - S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: sud.

Oggetto della ricerca: «Componenti elettronici di potenza» (prat. 50695).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

8.121 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;
8.121 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore 32,5% dei costi ammessi;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i due anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota, nella misura del 50% ciascuna, della «Stet - Società finanziaria telefonica per azioni» - Torino e della «Thomson CSF S.A.» - Parigi.

3) So.Fi.Ha. - S.R.L. - Torino / So.Fi.Ha. Collaudi - S.r.l. - Torino (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Simulatori logici per stazioni CAE e ATE» (prat. 49787).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro:
contributo nella spesa.

Importo massimo:

549 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi;

549 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

impegno, per ambedue le richiedenti, a non effettuare prelievi a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1987 e sugli utili degli esercizi 1988 e 1989;

aumento del capitale sociale di lire milioni 250, da realizzare per contanti prima della stipulazione del contratto, sia per la So.Fi.Ha. - S.r.l. (da lire milioni 75 a lire milioni 325) sia per la So.Fi.Ha. Collaudi - S.r.l. (da lire milioni 20 a lire milioni 270);

fidejussione bancaria.

4) TESSUFLEX - S.P.A. - Vicenza (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovo processo produttivo per tessuto elastico in metallo» (prat. 49790).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.602 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1987.

Condizioni particolari:

impegno a non effettuare prelievi a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1987 e sugli utili degli esercizi 1988 e 1989;

postergazione al credito del Fondo R.A. del finanziamento dei soci esistente al 31 dicembre 1987 per l'ammontare di lire milioni 2.000;

aumento del capitale sociale di lire milioni 500, da realizzare per contanti prima della stipulazione del contratto (da lire milioni 3.140 a lire milioni 3.640);

fidejussione del sig. Pier Paolo Pozzi;

il perfezionamento dell'operazione resta subordinato al sostanziale conseguimento dei risultati di gestione previsti per il 1988.

5) TXT - S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Rete di terminali a logica programmabile per misura e controllo distribuito» (prat. 50359).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

987 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 40% dei costi ammessi;

617 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 25% dei costi ammessi.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988

Condizioni particolari: fidejussione dell'ing. Alvise Braga Illa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli ulteriori interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, nella misura, nella forma e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALFA WASSERMANN - S.P.A. - Alanno Scalo (Pescara) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Farmaci attivi nelle complicanze del diabete» (prat. 48354 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 23 dicembre 1986, 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.336 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.720, da imputare alla quota nord;

1.336 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.720, da imputare alla quota nord.

(La quota sud per costi ammessi pari a lire milioni 2.280 è stata già finanziata).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1986.

2) APPLICAZIONI ELETTROTELEFONICHE - A.E.T. S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi per nuove reti di telecomunicazione» (prat. 48374 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 9 giugno 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

303 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a 6.624 milioni di lire;

303 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a 6.624 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1986.

3) BYK GULDEN ITALIA S.P.A - Cormano (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca. nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuova generazione di reattivi diagnostici» (prat. 50110 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T 24 dicembre 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

874 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.541;

874 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.541.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 1.251 è stata già finanziata; la quota nord risulta così finanziata per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1988.

Condizioni particolari:

fidejussione della «Altana industrie - Aktien und Anlagen AG» di Bad Homburg v.d. Hohe (Germania occidentale);

aumento del capitale sociale, in contanti, di lire milioni 1.500 (da lire milioni 1.270,4 a lire milioni 2.770,4) da deliberare e sottoscrivere prima della stipulazione del contratto e da versare per metà prima della stipulazione stessa e per l'altra metà non oltre il 31 dicembre 1989.

4) ELETTRONICA SAN GIORGIO - ELSAG S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sensori interferometrici in fibra ottica e sistemi inerenti» (prat. 45625 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 29 ottobre 1985 e 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

730 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.961;

730 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.961.

Durata: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1984.

5) ELETTRONICA SAN GIORGIO - ELSAG S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Multielaboratore EMMA 2» (prat. 46620 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 25 febbraio 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

317 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a 6.930 milioni di lire;

317 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a 6.930 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 7 maggio 1985.

6) ELICOTTERI MERIDIONALI S.P.A. - Frosinone (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Strutture in composito per elicotteri» (prat. 49792 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 1° aprile 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

807 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.813, da imputare alla quota nord;

807 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.813, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 20.037 è stata già finanziata; la quota nord risulta così finanziata per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° settembre 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate (Varese).

7) ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Progetto RIDOX» (prat. 49234 ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 13 novembre 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

850 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.274, da imputare alla quota nord;

850 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.274, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 18.876 è stata già finanziata).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1987.

8) ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - Padova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Automazione per l'ingegneria del software» (prat. 47877 ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 23 dicembre 1986 e 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

978 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.116, da imputare alla quota nord;

978 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.116, da imputare alla quota nord.

(La quota sud per costi ammessi pari a lire milioni 14.057 è stata già finanziata).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° febbraio 1986.

Condizioni particolari:

aumento di capitale mediante versamento in contanti per un importo di lire milioni 1.000 (da lire milioni 1.250 a lire milioni 2.250), da effettuarsi per 3/10 prima della stipulazione del contratto di finanziamento e per i restanti 7/10 entro il 1987;

impegno a non distribuire utili per gli esercizi 1986, 1987, 1988;

verifica alla fine del 1988, sulla base degli obiettivi allora raggiunti e dall'evoluzione dello stato dell'arte e del mercato, del piano per lo sfruttamento industriale dei risultati.

9) ENICHEM ANIC S.P.A. - Palermo (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Resine idrocarburiche» (prat. 48424 - ultima quota).

Delioera precedente: M.R.S.T. 22 dicembre 1987.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.249 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% di 1/2 dei costi ammessi, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 4.450 è stata già finanziata).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1986.

10) ESACONTROL S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Strumenti e sistemi innovativi nel settore ferroviario» (prat. 49351 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 13 novembre 1987 e 22 dicembre 1987, 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.239 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.012;

1.239 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.012.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari: fidejussione della STET - Società finanziaria telefonica per azioni - Torino.

11) ITALTEL TELEMATICA S.P.A. - Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Terminali e servizi per la rete ISDN - Fase I» (prat. 45994 - terza quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 23 dicembre 1986 e 25 febbraio 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

664 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.244,6, da imputare alla quota nord;

664 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.244,6, da imputare alla quota nord.

(La quota sud per costi ammessi pari a lire milioni 7.714,1 è stata già finanziata; la quota nord risulta così finanziata per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

12) MALESCI - ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci antiipertensivi polifunzionali» (prat. 46793 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 23 dicembre 1986, 25 febbraio 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

382 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 4.170, da imputare alla quota nord;
382 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 4.170, da imputare alla quota nord.

(La quota sud per costi ammessi pari a lire milioni 5.183 è stata già finanziata).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1985.

13) OLIVETTI INFORMATION SERVICES S.P.A. - Ivrea (Torino) / PBS S.P.A. - Bari (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Software per reparti ospedalieri» (prat. 46779 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 3 dicembre 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

615 milioni di lire nella forma di credito agevolato in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 6.710, da imputare alla quota nord;
615 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 6.710, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 3.069 è stata già finanziata, la quota nord risultà così finanziata per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 giugno 1987.

14) SAGO S.P.A - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema informativo per la medicina di base» (prat. 48350 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 9 giugno 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

326 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.109;
326 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/6 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.109.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° giugno 1986.

Condizioni particolari:

adempimento da parte della «Ing. C. Olivetti & C. S.p.a.» - Ivrea (Torino) e della «Enidata S.p.a.» - Milano, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna alla ricerca, di quanto segue:

prestazione di fidejussione nei confronti dell'IMI,
assunzione nei confronti della SAGO dell'impegno a versare, tenendole a proprio carico, le somme occorrenti per coprire la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento nonché quelle per rimborsare il finanziamento all'IMI e per pagarne i relativi interessi dalla data di erogazione.

15) S.E.S. - Massa Lombarda (Ravenna) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Miglioramento genetico del seme della barbabietola da zucchero» (prat. 46430 ultima quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 7 aprile 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

784 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 5.705 milioni di lire;
784 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/2 dei costi ammessi, pari a 5.705 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sette anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° ottobre 1984.

16) SIE FORNEY S.P.A. - Pero (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistemi di controllo a multiprocessore» (prat. 49972 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 3 dicembre 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo.

484 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 5.287;
484 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 5.287

(Il progetto risulta così finanziato per 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento· in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1987.

17) So.C.I.Mi. - SOCIETÀ COSTRUZIONI INDUSTRIALI MILANO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Rotabili a pianale interamente ribassato» (prat. 49554 - seconda quota)

Delibera precedente: M.R.S.T. 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

793 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.658, da imputare alla quota nord;
793 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.658, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 3.264 è stata già finanziata; la quota nord risulta così finanziata per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 aprile 1987.

Condizioni particolari: aumento di capitale in contanti prima della stipulazione del contratto per lire milioni 2.500 (da lire milioni 12.580 a lire milioni 15.080).

18) TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Pomezia (Roma) / HIMONT ITALIA S.R.L. - Milano / OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.P.A. - Bologna (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Biomateriali polimerici» (prat. 47982 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 9 giugno 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo·

745 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.125, da imputare alla quota nord;
745 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.125, da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 700 è stata già finanziata)

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1986.

Condizioni particolari: adempimento da parte della «Officine ortopediche Rizzoli S.p.a.» e della «Himont Italia S.r.l.» di quanto segue:

a) assunzione nei confronti di Tecnobiomedica dei seguenti impegni:

1) ad anticipare i costi relativi alla ricerca, tenendo a proprio carico la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento ed anche gli oneri finanziari relativi al preammortamento;

2) ad assumersi l'onere dell'eventuale restituzione anticipata, durante il periodo di erogazione, impegno che dovrà essere assistito da garanzia fidejussoria pro-quota (in proporzione alla partecipazione delle due società alla ricerca) sull'intero finanziamento;

b) assunzione nei confronti dell'IMI dell'impegno a consentire, al termine della ricerca, la liberazione della Tecnobiomedica dall'obbligo del rimborso del finanziamento che rimane, pertanto, a carico di «Himont Italia S.r.l.» e della «Officine ortopediche Rizzoli S.p.a.».

19) TECNO IDRO METEO S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord e sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema per il controllo dell'inquinamento atmosferico» (prat. 46982 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 13 novembre 1987.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

823 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.980 da imputare alla quota nord;

823 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 8.980 da imputare alla quota nord.

(La quota sud dei costi ammessi pari a lire milioni 5.289 è stata già finanziata; la quota nord risulta così finanziata per i 2/3).

Durata: sei anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni.

Ammortamento: in dodici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1987.

Condizioni particolari: adempimento da parte delle aziende Selenia, Selenia spazio, Cise, Datamat ed Aeritalia, in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna ai costi della ricerca, di quanto segue:

prestazione di fidejussione nei confronti dell'IMI;
assunzione nei confronti della Tecno idro meteo dell'impegno a versare, tenendole a proprio carico, le somme occorrenti per coprire la parte dei costi non fronteggiata dal finanziamento, nonché quelle per rimborsare il finanziamento all'IMI e per pagarne i relativi interessi dalla data di erogazione.

20) TEKSID S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Nuovi basamenti motore in lega leggera prodotti in grande serie» (prat. 48976 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 17 luglio 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

845 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 9.223 milioni di lire;

845 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 9.223 milioni di lire.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 14 novembre 1986.

21) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Centri elaborativi supportanti data base per la realizzazione di servizi telefonici avanzati» (prat. 48366 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 7 aprile 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

751 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 8.192 milioni di lire;

751 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 8.192 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1986.

22) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Codifica di segnale video con riduzione di ridondanza a 34 Mb/s» (prat. 49034 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 17 luglio 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

671 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 7.324 milioni di lire;

671 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a 7.324 milioni di lire.

Durata: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 dicembre 1986.

23) TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A. Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di trasmissione a lunga distanza su fibra ottica con velocità fino a 2,4 Gb/s per servizi telefonici, dati e televisivi: progetto di multiplatore 34/565 Mb/s con interfaccia ottica a 565 Mb/s» (prat. 49035 - seconda quota).

Delibera precedente: M.R.S.T. 3 dicembre 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

654 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.144;

654 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 7.144.

(Il progetto risulta così finanziato per i 2/3).

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 2 dicembre 1986.

24) TERMOMECCANICA ITALIANA S.P.A. - La Spezia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: nord.

Oggetto della ricerca: «Compressori volumetrici a viti di alte prestazioni atti all'impiego in nuovi campi applicativi» (prat. 47906 - ultima quota).

Delibere precedenti: M.R.S.T. 25 febbraio 1987 e 6 maggio 1988.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:

898 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.800;

898 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% di 1/3 dei costi ammessi, pari a lire milioni 9.800.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 20 marzo 1986.

Condizioni particolari: fidejussione della Efimpianti S.p.a. - Roma.

Art. 3.

Gli interventi di cui alle delibere del 1° aprile, 6 maggio, 30 luglio, 3 e 24 dicembre 1988, subordinati all'approvazione della commissione della CEE, sono resi esecutivi.

Copie della presente delibera saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano; la delibera stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1989

Il Ministro: RUBERTI

89A1346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24, recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990».

Il decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24, recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989.

89A1392

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Liguria e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si comunica che con provvedimento in data 9 marzo 1989 il presidente del tribunale di Genova ha nominato commissario per la formazione dell'albo professionale degli psicologi il sig. Leonardo Memmi.

Gli aventi diritto all'iscrizione dovranno presentare, entro l'8 maggio 1989, domanda in carta legale presso la presidenza del tribunale di Genova, piazza Portoria, 1. Alla domanda, corredata dei documenti comprovanti i requisiti di cui all'art. 32 e le condizioni previste dall'art. 7 della legge citata, deve essere allegata la ricevuta attestante il versamento della tassa governativa di L. 50.000.

Le domande saranno considerate prodotte in termine utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Le domande spedite per posta dovranno avere la firma autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968.

89A1374

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Veneto e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Il presidente del tribunale civile e penale di Venezia con decreto in data 24 marzo 1989 ha provveduto alla nomina del commissario per la regione Veneto dei compiti previsti nelle norme transitorie di cui alla legge n. 56/89 relativa all'ordinamento della professione di psicologo in persona del dott. Luigi Di Oreste.

Le domande per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 della legge suddetta dovranno essere presentate entro il termine di giorni sessanta dalla data del decreto a Venezia, palazzo Ca' Nane Mocenigo - Dorsoduro, 960 - Dipartimento di filosofia e teoria delle scienze dell'Università degli studi di Venezia.

Alle domande andrà allegata la tassa di concessione governativa prevista dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972.

89A1373

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a decreto di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1987, registro n. 37, foglio n. 354, il seguente decreto relativo a concessioni di ricompense al valor militare è così rettificato:

regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro n. 2, foglio n. 37, pubblicato nel Bollettino ufficiale del 1943, disp. 54, pag. 3949: Benaglio Angelberto di Eugenio e di Testoni Maria, da Bergamo, camicia nera 26ª legione CC.NN. d'assalto. Il nome è Angilberto, nato l'11 luglio 1920.

89A1319

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1813 in data 15 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 98, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Pignatelli Luciano, nato a Giovinazzo il 19 marzo 1963, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — A diporto in abito civile unitamente a pari grado, appreso che poco prima quattro malviventi armati avevano perpetrato rapina ai danni degli avventori di un esercizio pubblico dandosi poi alla fuga a bordo di autovettura di grossa cilindrata, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, si poneva alla loro ricerca con automezzo privato. Intercettati i fuggitivi ed ingaggiato con essi conflitto a fuoco, nel corso di prolungato inseguimento ad elevata velocità fuoriusciva con l'auto dalla sede stradale finendo nella sottostante scarpata, ove, ferito ed impossibilitato a difendersi, veniva vilmente ucciso dai criminali con numerosi colpi d'arma da fuoco. Luminoso esempio di elette virtù militari, ammirevole abnegazione e dedizione al servizio spinta fino all'estremo sacrificio. Castelmorrone (Caserta), 4 dicembre 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1814 in data 31 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 99, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Ganci Carmelo, nato a Siracusa il 30 luglio 1964, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — A diporto in abito civile unitamente a pari grado, appreso che poco prima quattro malviventi armati avevano perpetrato rapina ai danni degli avventori di un esercizio pubblico dandosi poi alla fuga a bordo di autovettura di grossa cilindrata, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, si poneva alla loro ricerca con la propria autovettura. Intercettati i fuggitivi ed ingaggiato con essi conflitto a fuoco, nel corso di prolungato inseguimento ad elevata velocità fuoriusciva con l'auto dalla sede stradale finendo nella sottostante scarpata, ove, ferito ed impossibilitato a difendersi veniva vilmente ucciso dai criminali con numerosi colpi d'arma da fuoco. Luminoso esempio di elette virtù militari, ammirevole abnegazione e dedizione al servizio spinta fino all'estremo sacrificio. — Castelmorrone (Caserta), 4 dicembre 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1815 in data 31 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 97, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Luca Carlo Giuseppe, nato a Torregrotta (Messina) il 6 febbraio 1960, carabiniere della legione carabinieri di Catanzaro. — Libero dal servizio, occasionalmente presente ad un omicidio, affrontava con determinazione l'autore e replicando al fuoco cui era fatto segno lo feriva mortalmente. Pur cosciente del pericolo che poteva derivargli dalla presenza in zona di altri complici, presidiava il luogo del crimine fino all'arrivo dei reparti di pronto intervento da lui stesso allertati. Fulgido esempio di elette virtù militari, di elevata professionalità e di eccelso senso del dovere. — Reggio Calabria, 3 ottobre 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1816 in data 31 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 96, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Rizza Marcello, nato a Genova il 21 aprile 1963, vice brigadiere CC della legione carabinieri di Brescia. — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, intercettati due rapinatori in fuga a bordo di autovettura, benché assoggettato ad intensissimo tiro di arma automatica, si poneva prontamente all'inseguimento e, incurante dei numerosi colpi messi a segno contro l'autoradio, li impegnava in prolungato conflitto a fuoco. Dopo aver raggiunto i malviventi ed essere riuscito a bloccarli, con l'ausilio di dipendente militare, dapprima li soccorreva estraendoli dalla vettura che nel frattempo aveva preso fuoco e poi li arrestava. L'operazione si concludeva con il recupero dell'ingente bottino, il sequestro di numerose armi e munizioni, l'identificazione l'arresto del basista. — Trescore Balneario - Tagliuno di Castelli Calepio (Bergamo), 13 ottobre 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1817 in data 15 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 93, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Chiecchio Bruno, nato a Benevello (Cuneo) il 7 maggio 1949, appuntato CC della legione carabinieri di Brescia. — Conduttore di autoradio, intercettati due rapinatori in fuga a bordo di autovettura, benché fatto segno a numerosissimi colpi d'arma automatica, attuava con grande perizia l'inseguimento ravvicinato e ciò nonostante che l'automezzo fosse stato colpito in più parti e il parabrezza infranto avesse reso la guida particolarmente difficile e pericolosa. Dopo aver raggiunto i malviventi ed essere riuscito a bloccarli, fornendo manforte al superiore, concorreva dapprima a soccorrerli, estraendoli dalla vettura che nel frattempo aveva preso fuoco e poi a catturarli. L'operazione si concludeva con il recupero dell'ingente bottino, il sequestro di numerose armi e munizioni, l'identificazione e l'arresto del basista. — Trescore Balneario - Tagliuno di Castelli Calepio (Bergamo), 13 ottobre 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1818 in data 15 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 100, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Oliveri Giovanni, nato ad Acireale (Catania) il 28 marzo 1962, brigadiere CC della legione carabinieri di Torino. — Capo equipaggio di autoradio, intercettati quattro malfattori a bordo di automezzo rubato e fatto improvvisamente segno a colpi di pistola ravvicinati, con determinazione e cosciente sprezzo del pericolo reagiva con l'arma in dotazione ponendosi quindi all'inseguimento che aveva termine dopo spericolate manovre e reiterate azioni di fuoco a seguito delle quali due malviventi rimanevano uccisi. L'operazione si concludeva con la cattura — in concorso con altro organo di polizia — di un terzo complice ed il sequestro di armi, munizioni ed oggetti atti al travisamento. — Novara, 11 agosto 1987.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1819 in data 15 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 95, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia di bronzo

Prencipe Giuseppe Giovanni, nato a Foggia il 1° febbraio 1966, carabiniere della legione carabinieri di Torino. — Conduttore di autoradio, intercettati quattro malfattori a bordo di automezzo rubato e fatto improvvisamente segno a colpi di pistola ravvicinati, con determinazione e cosciente sprezzo del pericolo reagiva con l'arma in dotazione, ponendosi quindi all'inseguimento che conduceva con grande perizia consentendo al capo equipaggio di replicare con massima efficacia al fuoco dei malviventi, due dei quali rimanevano uccisi. L'operazione si concludeva con la cattura — in concorso con altro organo di polizia — di un terzo complice ed il sequestro di armi, munizioni ed oggetti atti al travisamento. — Novara, 11 agosto 1987

89A1318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989, il provvedimento in data 5 dicembre 1988, con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa agricola zootecnica "Cervo" S. Lorenzello - Soc. coop.va a r.l.», con sede in S. Lorenzello (Benevento) e il dott. prof. Giuseppe Panella ne è stato nominato commissario governativo, è annullato.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa Riscossa - Soc. coop.va a.r.l.», con sede in Bresso (Milano), costituita il 26 giugno 1973 per rogito notaio dott. Lovisetti Giovanni ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Ferdinando Gorgoglione.

89A1348

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe e pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

alla pagina 60, al punto 2), prima colonna, sotto *Emissione quinta*, tra il terzultimo e il penultimo rigo, leggasi:

«n. 426 titoli di L. 50.000;
n 197 titoli di L. 500.000;
n 131 titoli di L. 1.000.000»;

all'ultimo rigo, dove è scritto: «per il complessivo valore nominale di *L. 160.000.000;»*, leggasi: «per il complessivo valore nominale di *L. 410.800.000·»*,

alla pagina 63, alla voce «Totale generale», seconda colonna, ventitreesimo rigo, dove è scritto:

«Totale generale *L. 82.564.400.000.»*, leggasi: «Totale generale *L. 82.815.200.000.»*.

89A1371

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c. m. 411100890760) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. L. 1.000